STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 91

Trattamento economico durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio

L'azienda, nella veste di istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro, corrisponde al personale, durante le assenze per inabilita' derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, l'intera retribuzione spettante in servizio, sino alla riammissione in impiego o fino alla dispensa dal servizio, calcolata, per quanto concerne le competenze accessorie, sulla media giornaliera di quelle percepite negli ultimi trenta giorni di attivita' precedenti l'infortunio o l'inizio della malattia. Dalle competenze medesime sono, pero', escluse quelle di cui ai capi I, II e XI, tranne quella di cui all'art. 73, della legge 31 luglio 1957, n. 685. Quando l'assenza, dovuta ad un infortunio sul lavoro o a, malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'articolo 90. Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilita' permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e (diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sospensioni, e' attribuita, se piu' favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio e che il dipendente avrebbe raggiunto Se, fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di eta' e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15.). Il trattamento piu' favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma e' definitivo. Agli effetti della determinazione del trattamento piu' favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato. Chiunque ritenga di aver diritto di pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del dipendente, per gli aventi causa. Gli aventi causa di ex dipendenti morti quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa. Nulla e' innovato alle disposizioni in vigore, che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilita', dovuta ad

infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia, contratta, per causa unica e diretta, di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale. (5)

Versione in vigore dal 13 aprile 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-91-trattamento-economico-durante-le-assenze-per-inabilita-derivante-da/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it